

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 696 in data 19/06/2023 e modificato dalla DGR 1284/2024.

CRITERI E MODALITA' PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PER LE CATEGORIE PREVISTE DALL'ART. 56 DELLA L.R. N. 29/1997.

**Art. 1
UTENZA**

1.1. Beneficiari

1. Sono ammesse alla fruizione del servizio di trasporto per disabili le persone residenti in Valle d'Aosta che rientrano nelle categorie di invalidità o nelle condizioni di particolare gravità previste dall'art. 56 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 e successive modificazioni:
 - a) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
 - b) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
 - c) minore non deambulante o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;
 - d) cieco assoluto;
 - e) cieco con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione;
 - f) invalido del lavoro con totale e permanente riduzione delle capacità lavorative e con necessità di assistenza personale e continuativa;
 - g) invalidi civili o del lavoro che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), e per i quali siano accertate, da parte del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, patologie che impediscono permanentemente l'utilizzo dei mezzi pubblici.
 - h) persone che si trovino in condizioni di temporanea disabilità dovuta a patologie accertate da parte del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
 - i) ulteriori eventuali categorie previste dalla legge regionale di cui trattasi.
2. Le persone che fruiscono del servizio di trasporto per disabili, fatta eccezione per i soggetti di cui alle lettere g) e h), possono altresì fruire delle agevolazioni e gratuità previste dall'art. 24 della medesima legge.

3. Gli studenti, rientranti nelle categorie di invalidità di cui al comma 1, usufruiscono gratuitamente del trasporto scolastico fino alla frequenza delle scuole secondarie di secondo grado.
4. Gli utenti dovranno avere anche il domicilio in Valle d'Aosta.

1.2. Modalità di accesso al servizio

1.2.1 Domanda di nuova iscrizione

1. La domanda per l'accesso al servizio deve essere compilata in ogni sua parte sui moduli pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale nel canale tematico relativo ai trasporti, sottoscritta personalmente dall'utente o da un suo rappresentante, e consegnata con le modalità consentite dalle norme vigenti, ed in conformità alle vigenti disposizioni fiscali, alla struttura competente in materia di trasporti (di seguito "Struttura").
2. La Struttura, nei trenta giorni successivi alla presentazione della domanda, comunica al richiedente e all' esercente il servizio l'eventuale ammissione del soggetto al servizio stesso, provvedendo a rilasciare apposita carta elettronica (Carta Vda Transport nominativa) avente funzione di tessera di riconoscimento e di strumento per la fruizione del servizio. L'eventuale mancata ammissione al servizio viene comunicata nello stesso termine di trenta giorni al richiedente.
3. Il pagamento della quota di accesso dovrà avvenire entro il giorno antecedente alla data di effettuazione del primo viaggio, e comunque non oltre il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della lettera di autorizzazione.
4. Decorso inutilmente tale termine, l'istanza verrà archiviata.

1.2.2 Variazione dei requisiti

1. Qualsiasi variazione intervenga sui dati comunicati al momento della domanda per l'accesso al servizio deve essere prontamente comunicata alla Struttura. La perdita dei requisiti di cui al punto 1.1. comporta l'automatica revoca dell'ammissione al servizio e il pagamento dei viaggi eventualmente usufruiti nel periodo successivo alla notifica da parte della struttura competente in materia di invalidità all'utente della perdita dei requisiti medesimi.

1.2.3 Accesso al servizio

1. Per il servizio fornito, l'utente deve corrispondere una quota annuale di accesso proporzionale alla sua attestazione ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria non residenziali, sulla base dell'allegata tabella A, che potrà essere

periodicamente aggiornata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 4.

2. La quota di accesso è proporzionale al numero di mesi interi di fruizione del servizio.
3. Quando due o più utenti facciano parte di un medesimo nucleo familiare è dovuta una sola quota di accesso. Nel caso le attestazioni ISEE fossero diverse, è tenuto a pagare la quota l'utente con l'attestazione ISEE più elevata.
4. Il rappresentante legale di un minore che dichiara alla Struttura che l'utente minore è orfano di uno o di entrambi i genitori è ammesso a versare rispettivamente due terzi o un terzo della quota prevista. Tali quote sono valide anche in caso di rinnovi.
5. L'utente può scegliere di non presentare l'attestazione ISEE, accettando di versare la quota di accesso massima prevista.

1.2.4 Rinnovo

1. La procedura di rinnovo per l'anno successivo prevede il pagamento della quota annuale di accesso al servizio.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite l'utilizzo della piattaforma pagoPA: sarà compito dell'Amministrazione regionale generare gli avvisi di pagamento, definiti sulla base delle informazioni che saranno comunicate dagli utenti (richiesta scritta di rinnovo, ISEE in corso di validità, eventuali agevolazioni previste, ecc...).
3. Entro il 15 novembre di ogni anno l'utente dovrà comunicare per iscritto agli uffici competenti la volontà di rinnovare il servizio, corredata dall'ISEE in corso di validità (ad eccezione di coloro che accettano di versare la quota massima, che sono esonerati dalla presentazione della suddetta attestazione ISEE).
4. L'ufficio competente provvederà:
 - ad attivare le tessere di coloro che hanno fatto domanda (indipendentemente dal versamento o meno della quota);
 - a generare gli avvisi di pagamento che potranno essere consegnati agli utenti con posta ordinaria, e-mail, ritiro a mano, ecc...;
 - a verificare i pagamenti sulla piattaforma pagoPA nei termini che saranno assegnati, pena la sospensione del servizio;
5. Esclusivamente per i beneficiari di cui alle lettere c) e h) dell'art. 1.1 l'importo del versamento sarà proporzionato ai mesi interi di durata del certificato.

6. L'utente sospeso potrà ripristinare l'utilizzo del Servizio pagando la quota annuale intera. Trascorso inutilmente l'anno solare senza che l'utente abbia rinnovato il Servizio, la Struttura provvederà ad effettuare la cancellazione dell'utente dal Servizio.

1.2.5 Rateizzazioni

Per importi superiori a 200,00 euro, l'utente può chiedere la rateizzazione della quota prevista per l'ammissione o il rinnovo, con una massimo di tre rate. La relativa modalità sarà concordata con la Struttura.

1.2.6 Miniabbonamenti

1. L'utenza può accedere ad un Miniabbonamento versando una quota di accesso annuale non frazionabile, indicata nella tab. A, ridotta del 50% rispetto alle fasce di contribuzione ISEE.
2. Il miniabbonamento dà diritto all'effettuazione di 30 viaggi all'anno, nel limite di 250 km dal capoluogo comunale, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
3. Nel caso in cui l'utente abbia esaurito le corse indicate al punto precedente potrà fare richiesta per acquisire il "servizio intero", versando una quota proporzionale al numero di mesi di fruizione del servizio.
4. Gli utenti che hanno corrisposto la quota annuale del "servizio intero" e di un primo miniabbonamento, possono accedere a un secondo miniabbonamento, al costo della quota di accesso annuale stabilita dalla tabella A, senza riduzione alcuna.

1.3 Rimborsi

1. La Struttura procede al rimborso, integrale o parziale, della quota di accesso, conformemente alle vigenti disposizioni fiscali, nei seguenti casi:
 - a) agli eredi dell'utente, in caso di decesso avvenuto successivamente al versamento della quota di rinnovo, sarà rimborsata la parte relativa ai mesi di non utilizzo del servizio;
 - b) all'interessato, in caso di errato importo del versamento, sarà rimborsata la somma pagata in eccesso, per importi superiori a euro 15;
 - c) agli studenti, di cui al comma 3 dell'articolo 1, che nel corso dell'anno di riferimento abbiano effettuato solo viaggi scolastici, sarà rimborsata l'intera quota di accesso al servizio. Per viaggi scolastici si intendono anche le attività extrascolastiche inserite nel Piano Educativo Individuale (PEI) di ciascun utente. Qualora questi abbiano effettuato un numero di viaggi di tipo non scolastico, pari a quanto disciplinato dall'articolo 1.2.6, punto 2 del Regolamento stesso (mini abbonamento), sarà rimborsata la differenza tra la quota annuale e quella del mini abbonamento. Il rimborso dovrà essere richiesto a partire dalla fine dell'anno solare;
 - d) all'interessato, nel caso in cui non abbia utilizzato il servizio durante l'intero anno solare;

- e) agli utenti che, in caso di aggravamento delle condizioni di salute debitamente giustificate, sono impossibilitati ad effettuare il trasporto, sarà rimborsata la parte relativa ai mesi interi di non utilizzo del servizio;
 - f) agli utenti che nel corso dell'anno perdono i requisiti di residenza o di invalidità previsti all'art. 1, sarà rimborsata la parte relativa ai mesi interi di non utilizzo del servizio;
 - g) in caso di ordinanze disposte dal prefetto o altra autorità nazionale che limitano la libera circolazione di mezzi e persone sarà stornata la parte relativa ai mesi interi di non utilizzo del servizio, che sarà compensata sull'anno successivo in caso di rinnovo.
2. L'istanza di rimborso della quota annua dovrà essere presentata dagli interessati alla Struttura, mediante compilazione di apposito modulo, entro la fine dell'anno successivo.

1.4 Sospensione dal servizio

1. I mancati pagamenti nei termini indicati dalla Struttura, a seguito di un sollecito, determinano la sospensione dal Servizio sino alla regolarizzazione dei medesimi.
2. La omessa presentazione delle pezze giustificative di cui all'articolo 2.1.2. determina, in caso di recidiva, la sospensione dal Servizio.
3. Si può procedere alla sospensione del servizio, sino alla regolarizzazione, in caso di accertata insolvenza nei confronti di altri uffici della struttura competente in materia di trasporti.
4. L'utilizzo improprio del servizio determina la sospensione del medesimo e il risarcimento alla Regione del costo dei viaggi indebitamente effettuati.

Art. 2 **SERVIZI EROGATI**

2.1. Tipologie di servizio erogato

1. I servizi di cui alle presenti modalità vengono forniti esclusivamente per le seguenti esigenze, nei limiti delle disponibilità di bilancio:

A. Esigenze sanitarie:

A.1 - Visite mediche generiche o specialistiche e ricoveri ospedalieri, cicli di cure, riabilitazione, cure termali ecc.;

B. Esigenze di studio e di lavoro:

B.1 Viaggi, comprensivi di rientro, che consentano la frequentazione di asili nido o di “garderie” pubblici o privati, la frequentazione delle lezioni previste da scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondarie superiori (compresi i percorsi triennali integrati) nonché dei collegi e convitti regionali ad esse collegati, la frequentazione delle lezioni svolte da università o da istituti parificati legalmente riconosciuti e da istituti di istruzione di grado postuniversitario riconosciuti dal ministero competente, sulla base di uno specifico certificato di iscrizione;

B.2 Viaggi, comprensivi di rientro, che consentano la presenza al lavoro nella sede dell’azienda o nell’unità produttiva a cui è assegnato il lavoratore e/o la frequentazione di corsi professionali funzionali allo svolgimento di una specifica attività lavorativa, sulla base di appositi contratti e convenzioni sottoscritti dal soggetto proponente la formazione;

B.3 Viaggi, comprensivi di rientro, che consentano l’espletamento delle attività connesse al servizio civile, al funzionamento degli organismi di volontariato di cui alla l.r. 16/2005 o delle associazioni di categoria di cui alla l.r. 12/1994, sulla base di specifica dichiarazione del responsabile dell’organismo o dell’associazione che evidenzia precisamente i termini temporali dell’espletamento dell’attività di volontariato di cui si tratta;

B.4 Viaggi, limitatamente al territorio regionale, riguardanti l’espletamento delle attività esterne organizzate dalle scuole di cui al precedente punto B.1; saranno considerate attività esterne unicamente le attività previamente comunicate dalle strutture di cui alla lett. B.1, nei modi e nei termini stabiliti dalla struttura competente in materia di trasporto, che potrà disporre in qualunque momento eventuali verifiche.

B.4.1 In favore degli utenti che utilizzano il taxi attrezzato, allievi di istituzioni scolastiche che hanno organizzato gite col mezzo ferroviario, è consentito il raggiungimento della stazione ferroviaria di Ivrea, qualora più prossima al domicilio dell’utente rispetto alla stazione di Aosta.

C. Esigenze di frequenza di centri a carattere diurno.

C.1 Viaggi, comprensivi di rientro, che consentano la frequentazione dei centri a carattere diurno, in strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali regionali accreditate o, autorizzate dall'Amministrazione regionale, rivolte agli anziani e ai disabili.

C.2 Viaggi, limitatamente al territorio regionale, riguardanti l'espletamento delle attività esterne, previamente comunicate dalle strutture a carattere diurno, nei modi e nei termini stabiliti dalla struttura competente in materia di trasporti, che potrà disporre in qualunque momento, eventuali verifiche.

C.3 Viaggi comprensivi di rientro che consentono la partecipazione alle attività organizzate o approvate dalla Struttura organizzativa competente in materia di disabilità, previamente comunicate nei modi e nei termini stabiliti ed autorizzati dal Dipartimento Trasporti.

C.4 Viaggi, limitatamente al territorio regionale, che consentano la frequentazione di centri estivi, organizzati in base alle norme vigenti e comunicati alla struttura competente in materia di trasporto, che potrà disporre in qualunque momento eventuali verifiche.

D. Esigenze collegate a progetti di vita approvati dall'Unità di Valutazione Multidimensionale della disabilità, con DGR 675 del 24 luglio 2020, limitatamente al territorio regionale.

E. Esigenze personali:

Sono da considerarsi facenti parte di questa tipologia tutti i viaggi, limitatamente al territorio regionale, che non rientrano tra le esigenze previste alle lettere A, B, C e D precedenti.

2.1.1 Attribuzione dei servizi di trasporto alle esigenze contemplate nel presente documento

1. Per l'attribuzione delle esigenze sopra riportate si fa riferimento alla motivazione dichiarata e alla destinazione del singolo viaggio richiesto.
2. Il viaggio che ha come destinazione la residenza dell'utente è attribuito all'esigenza di cui al luogo di partenza.
3. Il viaggio è attribuito ad esigenza personale in tutti gli altri casi, salvo i viaggi con partenza ed arrivo presso un domicilio designato, al momento dell'iscrizione al servizio, dagli utenti domiciliati nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui al punto 2.1 lettera C.1 punto b) che sono classificati come esigenze "Centri".
4. La verifica di congruenza delle prenotazioni rispetto alle esigenze previste al punto 2.1 è riservata alla Struttura.

2.1.2. Controlli sui servizi effettuati

1. L'utente, in merito alla documentazione giustificativa (contratti, iscrizioni, attestati di presenza) relativa ai servizi di trasporto per esigenze sanitarie deve:
 - conservarla per un periodo di un anno ed esibirla a richiesta della struttura regionale per i viaggi effettuati nel territorio regionale;
 - consegnarla/inviarla entro 5 giorni dall'effettuazione del viaggio fuori valle, alla struttura regionale qualora provenga da enti o privati non assoggettati al regime di acquisizione diretta di cui all'art. 43 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa).

L'utente è tenuto in ogni caso a fornire tutte le indicazioni atte a consentire alla competente struttura l'acquisizione diretta della documentazione giustificativa detenuta o prodotta da enti pubblici o gestori di servizi pubblici.

2. In caso di esito sfavorevole dei controlli, o qualora le pezze giustificative non dovessero essere presentate nei modi ed entro i termini stabiliti, la Struttura provvederà a richiedere il pagamento di una quota fissa di € 50.

3. La Struttura verifica il corretto funzionamento del servizio anche richiedendo agli utenti chiarimenti e precisazioni scritte in merito ai viaggi effettuati. In caso di mancata risposta la Struttura provvederà a richiedere il pagamento di una quota fissa di 50 euro.

2.2. Estensione temporale, territoriale del servizio e limitazioni di utilizzo

1. Il servizio di trasporto copre un arco di tempo giornaliero pari a 13 ore e precisamente dalle 7h00 alle 20h00 dal lunedì al sabato.
2. Esclusivamente per quei soggetti debitamente e preventivamente autorizzati dalla Struttura, unicamente per specifiche esigenze relative alle lettere A (Esigenze sanitarie), B (Esigenze di studio e di lavoro), C (Centri), D (progetti di vita UVMD), ed E (Personali) di cui al precedente punto 2.1, è inoltre previsto lo svolgimento di servizi di trasporto per i quali almeno uno tra l'orario di partenza e l'orario di arrivo è compreso nelle seguenti fasce orarie: dalle 20h00 alle 7h00 dal lunedì al sabato, dalle 20h00 del sabato alle 7h00 del lunedì e nei giorni festivi.
3. Il servizio di trasporto è fornito con le seguenti modalità, intendendo come viaggio il singolo viaggio di andata o di rientro:

A. all'interno del territorio regionale:

A.1: per le esigenze di cui alla lettera A (Esigenze sanitarie), lettera B (Esigenze di studio e di lavoro), lettera C (Esigenze di frequenza di centri a carattere diurno) e lettera D (Esigenze collegate a progetti di vita UVMD) del precedente punto 2.1, non sono previsti limiti di utilizzo;

A.2: per le esigenze di cui alla lettera E (Esigenze personali) del precedente punto 2.1, è previsto un limite massimo di 48 viaggi all'anno;

B. fuori dal territorio regionale:

B.1: per le esigenze di cui alla lettera A (Esigenze sanitarie), del precedente punto 2.1, non sono previsti limiti di utilizzo, nel raggio di 450 chilometri di distanza dal capoluogo regionale;

B.2: per le esigenze di cui alla lettera B (Esigenze di studio e di lavoro), del precedente punto 2.1, non sono previsti limiti di utilizzo, nel raggio di 80 chilometri di distanza dal capoluogo regionale per esigenze di lavoro, ed è previsto un limite massimo di 192 viaggi all'anno-e 150 km per esigenze di studio, in territorio nazionale;

4. I costi autostradali per i viaggi effettuati fuori dal territorio regionale sono a carico dell'amministrazione regionale.

5. Sono a carico dell'amministrazione regionale i costi autostradali per i viaggi effettuati all'interno del territorio regionale, con utente a bordo e per una percorrenza in autostrada di almeno 22 chilometri.
6. Negli altri casi l'uso dell'autostrada è una scelta dell'utente che deve darne comunicazione alla ditta aggiudicataria al momento della prenotazione e provvedere direttamente al pagamento del pedaggio.
7. Nel caso in cui l'andamento della spesa annua per i servizi possa far prevedere uno sfioramento delle disponibilità di bilancio, la Struttura competente ha la facoltà di limitare l'effettuazione dei viaggi, a partire da quelli personali e da quelli relativi alle attività esterni dei centri.

Art. 3

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

3.1. Richieste di trasporto in orario di servizio (dalle 7,00 alle 20,00 dei giorni feriali)

A. Fuori dal territorio regionale:

1. I viaggi fuori dal territorio regionale devono prevedere almeno una partenza o una destinazione nel territorio regionale.
2. Per poter usufruire dei viaggi da effettuarsi al di fuori dal territorio regionale, l'utente o suo rappresentante o responsabile deve presentare richiesta scritta alla Struttura, almeno tre giorni prima (entro le ore 12) dell'effettuazione del viaggio, utilizzando il relativo modulo, pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale nel canale tematico relativo ai trasporti. La richiesta non meritevole di accoglimento dovrà essere debitamente motivata da parte della Struttura mentre l'accoglimento della stessa sarà soggetta alla disciplina del silenzio-assenso.
3. In caso di mancato rispetto del termine di tre giorni di preavviso per la presentazione della richiesta scritta non si garantisce la regolare effettuazione del viaggio richiesto.

B. all'interno del territorio regionale:

1. Per poter usufruire dei viaggi da effettuarsi all'interno del territorio regionale, l'utente o un suo rappresentante o responsabile deve prenotare il viaggio direttamente presso la ditta aggiudicataria del servizio di trasporto, al numero telefonico, di fax o alla e-mail dell'appaltatore entro le ore 13 dell'ultimo giorno feriale precedente la data di effettuazione del viaggio.
2. L'orario di ogni viaggio deve essere precisamente definito all'atto della prenotazione e rispettato in fase di effettuazione del servizio; in tale occasione l'utente può definire uno solo tra gli orari di partenza o di arrivo del viaggio prenotato. E' ammessa la deroga a tale rispetto esclusivamente per i viaggi di rientro dal servizio effettuato per motivi sanitari, solo nel caso in cui possa subire modificazioni per cause impreviste ed imprevedibili. In tali casi il trasporto verrà effettuato con il primo mezzo che si renderà disponibile.

3. Resta comunque fermo il rispetto del limite orario di rientro previsto dal contratto di appalto in vigore.
4. In caso di disservizi originati da contestazioni circa la corretta registrazione delle comunicazioni telefoniche alla centrale prenotazioni, su segnalazione della ditta aggiudicataria del Servizio, la Struttura può prescrivere all'utente di effettuare le prenotazioni o comunicazioni in forma scritta, via fax o e-mail.

3.2 Richieste di trasporto fuori dall'orario di servizio (dalle 20,00 alle 7,00 e nei giorni festivi)

1. L'orario di cui all'articolo 2.2 comma 1 può essere derogato unicamente per specifiche esigenze relative alle lettere A (Esigenze sanitarie), B (Esigenze di studio e di lavoro), C (Centri), D (progetti di vita UVMD) ed E (Personali).
2. La richiesta scritta di cui al comma precedente deve pervenire presso la Struttura almeno tre giorni prima (entro le ore 12) dell'effettuazione del viaggio per le esigenze di cui all'articolo 2.1 lettere A, B, C e D (progetti di vita UVMD). In caso di mancato rispetto dei tempi indicati non si garantisce la regolare effettuazione del viaggio.
3. La richiesta di deroga per le esigenze di cui all'articolo 2.1.1 lettera E si effettuerà mediante prenotazione direttamente alla ditta aggiudicataria del servizio di trasporto, al numero telefonico, di fax o alla e-mail dell'appaltatore obbligatoriamente almeno tre giorni prima (entro le ore 13) dell'effettuazione del viaggio.
4. Fatta eccezione per i viaggi per esigenze personali di cui alla lettera E, entro i tre giorni successivi, l'utente deve presentare specifica documentazione (foglio di dimissione o di presenza in studio, dichiarazione da parte del datore di lavoro ecc...) comprovante il mancato rispetto del normale orario di servizio. La violazione o la mancata consegna del documento comprovante la deroga comporta il rimborso del costo del viaggio effettuato e l'applicazione di una penale di euro 50,00.

3.3. Eventuali modifiche

A. Variazioni

Ogni eventuale preventiva variazione di orario rispetto alle richieste o prenotazioni di trasporto effettuate, siano esse per viaggi da effettuarsi in territorio regionale o al di fuori di esso, va comunicata direttamente alla ditta aggiudicataria del servizio di trasporto, entro le ore 13 dell'ultimo giorno feriale precedente alla data di effettuazione del viaggio, senza che sia tuttavia garantita l'effettuazione del viaggio così modificato.

B. Disdette

1. Gli utenti che hanno richiesto o prenotato un trasporto e che intendono annullarlo devono darne disdetta, telefonica oppure a mezzo mail, direttamente alla ditta aggiudicataria del servizio di trasporto, entro le ore 13 dell'ultimo giorno feriale precedente alla data di effettuazione del viaggio.

Per le corse fuori orario di servizio di cui all'art. 3.2 il mancato rispetto del termine comporterà anche la decurtazione del doppio delle rispettive corse per esigenze personali.

2. L'utente che non si presenta nel luogo di prelievo da lui indicato, senza aver provveduto ad effettuare preventivamente la disdetta nei termini previsti dal presente documento (no show), o comunque in tempo utile ad evitare l'invio del mezzo, è tenuto al pagamento di una somma fissa pari a 20 euro per i viaggi nel territorio regionale e di 50 euro per i viaggi fuori dal territorio regionale.
3. L'applicazione della penale, ad eccezione dei viaggi fuori Valle avverrà dopo il verificarsi di 5 episodi all'anno per ogni utente.

C. Deroghe disposte dalla Struttura

1. La Struttura, *in casi particolari ed eccezionali, segnalati dall'utente stesso oppure* in caso di eventi imprevisti e imprevedibili non imputabili a inadempienze nella programmazione dei viaggi da parte dell'utente, che non consentono il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento nelle ipotesi di cui:
 - a) all'art. 2.1.1 relativamente alla regola di attribuzione dei viaggi, e limitatamente ai viaggi di rientro;
 - b) all'art. 2.2, lett. A) e B) (a titolo esemplificativo casi che consentono un contenimento della spesa, per le terapie salvavita, ecc...);
 - c) all'art. 3.1, lett. A) e B);
 - d) all'art. 3.2, limitatamente alle richieste di partenze anticipate al giorno precedente o di rientri posticipati al giorno successivo, relativi a viaggi per esigenze sanitarie o di lavoro previsti all'inizio o al termine dell'orario di servizio in casi particolari opportunamente motivati;può autorizzare, previa disponibilità della ditta aggiudicatrice, e fatta salva la presentazione di opportune giustificazioni richieste dalla struttura medesima, viaggi in deroga alle predette disposizioni.

2. E' consentito derogare al limite chilometrico fissato per i viaggi richiesti da esigenze sanitarie contemplate nel presente Regolamento, dietro attestazione di Struttura dell'Azienda USL della Valle d'Aosta che il raggiungimento della struttura sanitaria specialistica richiesta dall'utente risulta opportuno, in quanto nel raggio di 450 km dal capoluogo regionale non sussistono analoghe strutture o non sono in grado di fornire la prestazione richiesta in tempi accettabili per la patologia dell'utente.

3.4. Accompagnamento

1. L'accompagnamento non è fornito dalla Struttura né dal vettore.
2. L'utente che lo richiede ha diritto di riservare un posto sul mezzo per un proprio accompagnatore; per i viaggi fuori valle si potranno riservare 2 posti per 2 accompagnatori.
3. Nel caso in cui il servizio non preveda il rientro dell'utente oppure consenta di raggiungere l'utente per un viaggio di rientro, il trasporto di rientro o di andata dell'eventuale accompagnatore non viene garantito; tuttavia tale eventualità risulta possibile esclusivamente nel caso in cui vi sia la disponibilità del vettore ad effettuare il trasporto e ciò non comporti alcuna variazione sulla programmazione effettuata nonché alcuna responsabilità in capo al vettore circa la persona trasportata.
4. Gli utenti minorenni devono viaggiare accompagnati da persone esercenti la potestà genitoriale o la tutela o da persone maggiorenni da esse delegate, nel numero massimo di due persone. Tali utenti possono tuttavia essere autorizzati dalle persone esercenti la potestà genitoriale o la tutela a viaggiare da soli, purché abbiano compiuto il sesto anno di età. Tale opzione consente comunque ai titolari della responsabilità genitoriale o ad un maggiorenne delegato di accompagnare il minore previa comunicazione al gestore nella fase di prenotazione delle corse.
5. Gli utenti maggiorenni, previa disponibilità della ditta aggiudicataria, possono farsi accompagnare da minori sui quali esercitano la potestà genitoriale, o comunque facenti parte del proprio nucleo anagrafico.
6. Limitatamente ai viaggi da effettuarsi fuori valle per le esigenze sanitarie di cui all'art. 2 punto 2.1 lettera A, può essere autorizzata, nel caso in cui sia necessaria, la contemporanea presenza di un operatore socio sanitario.
7. Nel caso in cui il vettore segnali, per iscritto, eventuali difficoltà nell'effettuare il trasporto senza accompagnatore, la Struttura può subordinare l'utilizzo del servizio alla presenza di un accompagnatore.

8. Quando due o più utenti facciano parte di un medesimo nucleo familiare è consentito che uno solo possa fare da accompagnatore agli altri, salvo l'eventualità che si tratti di viaggi di esigenza personale.
9. In particolari casi autorizzati dalla Struttura è consentita la deroga al numero di accompagnatori.
10. Unicamente per l'accompagnatore dei CEA che assiste gli utenti durante il viaggio, è previsto il rilascio di una tessera, utilizzabile per il solo tragitto centro/abitazioni dei vari utenti/centro.

3.5. Bagagli e colli

1. Sui mezzi del servizio trasporto disabili, oltre al bagaglio a mano di dimensioni non superiori a cm 50x30x25, è ammesso il trasporto di una valigia o di uno zaino collocabili nell'apposito vano bagagli;
2. Non sarà consentito il trasporto di altri "effetti personali" ingombranti quali biciclette, sci, passeggini, carrozzine, ecc... salvo previo assenso del gestore.

Art. 4 COMMISSIONE MISTA

1. La Commissione Mista sui trasporti per disabili svolge le seguenti funzioni:
 - a) monitorare l'andamento del servizio di trasporto per i disabili;
 - b) esprimere parere su eccezionali evenienze che non consentano il rispetto delle limitazioni di cui alle presenti modalità;
 - c) esprimere parere, esclusivamente per specifiche esigenze relative alle lettera A (Esigenze sanitarie), lettera B (Esigenze di studio e di lavoro), lettera C (Centri), lettera D (progetti di vita UVMD) e lettera E (Personali) di cui al precedente punto 2.1, circa lo svolgimento di servizi di trasporto per i quali almeno uno tra l'orario di partenza e l'orario di arrivo è compreso nelle seguenti fasce orarie: dalle 20h00 alle 7h00 dal lunedì al sabato, dalle 20h00 del sabato alle 7h00 del lunedì e nei giorni festivi;
 - d) verificare la funzionalità dei criteri e modalità di cui al presente documento e proporre alla Giunta regionale eventuali modifiche ed integrazioni.
2. I singoli casi valutati dalla commissione mista e derogati dal rispetto delle limitazioni vigenti in data antecedente all'entrata in vigore delle presenti modalità, sono da ritenersi

confermate qualora i presupposti che li hanno determinati siano ancora validi e fatto salvo diverso parere della commissione stessa, la quale può richiedere le integrazioni istruttorie ritenute necessarie.

3. La Commissione di cui al presente articolo è costituita da:
 - a) il Dirigente della struttura competente in materia di trasporti o suo delegato;
 - b) il Dirigente della struttura competente in materia di disabilità o suo delegato;
 - c) un rappresentante delle Confederazioni Sindacali o suo delegato;
 - d) due rappresentanti delle Associazioni di riferimento e due sostituti che provvederanno a garantire le informazioni a tutte le associazioni di categoria
- 3.bis I membri della Commissione devono astenersi dall'espressione del proprio parere qualora la questione trattata possa riguardare gli interessi di un proprio familiare, fino al secondo grado.
4. La Commissione è convocata dal Dirigente della Struttura qualora se ne verifichi la necessità in relazione alle funzioni ad essa attribuite, per il monitoraggio del servizio o su richiesta di almeno il 50% dei componenti la Commissione.

Art. 5
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Sono fatte salve le procedure avviate precedentemente alla data di pubblicazione della presente deliberazione.

TABELLA A

FASCE ISEE	QUOTA DI ACCESSO PIENA	MINIABBONAMENTO
Fino a 5.000,00 €	72,00 €	36,00 €
Da 5.000,01 € a 13.500 €	108,00 €	54,00 €
Da 13.500,01 € a 22.000 €	204,00 €	102,00 €
Da 22.000,01 € a 34.000 €	336,00	168,00
Da 34.000,01 € a 42.000 €	456,00 €	228,00 €
Da 42.000,01 € a 50.000 €	552,00 €	276,00 €
Oltre 50.000,01 €	600,00 €	300,00 €